Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 109° — Numero 226

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Giovedì, 5 settembre 1968 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare per attività partigiana

Decreto presidenziale 18 *maggio* 1968
registrato alla Corte dei conti, addì 1° *luglio* 1968
registro n. 18 *Difesa, foglio n.* 281

Sono concesse le seguenti decorazioni al valor militare per attività partigiana:

MEDAGLIA D'ARGENTO

MATTEI Luigi fu Giuseppe, classe 1921, da Pianoro (Bologna). — Tra i primi a votarsi alla lotta partigiana, si distingueva per ardimento e spirito combattivo in numerose azioni, svolte isolatamente o al comando della sua squadra. Nel corso di un duro combattimento contro una colonna di salmerie nemiche, attaccava di sua iniziativa gli uomini di retroguardia e dopo aspra lotta corpo a corpo li sopraffaceva, validamente contribuendo al vittorioso esito dell'azione. — S. Anna di Monterenzio, 2 ottobre 1944.

MAZZERI Giacomina fu Giacomo, classe 1926, da Soliera (Modena). — Giovanissima patriota, si votava alla lotta di resistenza prodigandosi nel procurare asilo e viveri a numerosi prigionieri di guerra alleati, nel fornire precise informazioni e nel trasporto di armi. Catturata e sottoposta a snervanti interrogatori ed inumane sevizie, tra cui una simulata fucilazione, nulla rivelava che potesse danneggiare i commilitoni e teneva testa ai seviziatori con magnifica forza d'animo. Rimessa in libertà, insisteva presso i comandi partigiani per continuare a prestare la sua opera, fornendo ancora preziosi servizi sino al termine vittorioso della lotta. — Fossoli-Limidi di Soliera (Modena), settembre 1943-aprile 1945.

MELLONI Carlo di Tancredi, classe 1930, da Pieve di Cento (Bologna). — Si votava giovanissimo alla lotta partigiana abilmente procurando armi e partecipando arditamente a vari combattimenti. Nelle giornate conclusive della lotta si prodigava con particolare coraggio nell'incalzare il nemico in ritirata offrendosi più volte per espugnare, insieme con pochi altri, munite postazioni di armi automatiche e mortai, sorprendendone i difensori mediante rischiosi aggiramenti delle postazioni stesse. — S. Pietro in Casale, 22 aprile 1945.

MENOZZI Orfeo fu Luigi, classe 1913, da Albinea (Reggio Emilia). — Dopo intensa attività clandestina che procurava numerosi proseliti alle file partigiane, veniva posto al comando di un distaccamento col quale affrontava con coraggio, abilità e decisione efficaci azioni di guerriglia. Nella fase conclusiva della lotta, alla testa dei suoi uomini, circondava e assaliva un forte reparto nemico arroccato in un paese. Malgrado la forte disparità numerica, riusciva con ripetuti, arditi attacchi a battere l'avversario, costringendolo alla resa e catturando numerosi prigionieri e ingente bottino di mezzi bellici. — Vezzano sul Crostolo, 24 aprile 1945.

MINOZZI Luigi di Aristide, classe 1921, da Roccabianca (Parma). — Già sottufficiale del Genio militare, si votava all'armistizio alla lotta partigiana, assumendo il comando di una formazione alla testa della quale effettuava, con coraggio e sprezzo del pericolo, colpi di mano e atti di sabotaggio. Nelle giornate insurrezionali metteva a grave rischio la vita nel provocare la distruzione di un autocarro nemico carico di munizioni, raggiungendolo, con raro sangue freddo, strisciando carponi sotto il fuoco avversario e colpendolo infine con bombe a mano. — Zona di Parma, settembre 1943-aprile 1945.

PANCALDI Beltrando di Massimiliano, classe 1910, da Castello d'Argile (Bologna). — Sfuggito alla cattura, organizzava all'atto dell'armistizio i primi nuclei locali partigiani alla testa dei quali compiva le prime operazioni di sabotaggio. Per le sue doti di organizzatore capace, di irresistibile trascinatore, di coraggioso combattente, gli veniva affidato il comando di una brigata partigiana con la quale sosteneva vittoriosi combattimenti contro forze nemiche superiori in uomini e mezzi. In particolare, durante l'espugnazione di due vette montane dominanti il passo verso una grande città, si lanciava arditamente all'attacco e, sebbene ferito, non desisteva dal combattimento sino a quando il nemico, battuto, non cedeva le armi. — Monte Capra - Bologna, 20 aprile 1945.

PINAZZI Ernestino di Arnaldo, classe 1920, da Montechiarugolo (Parma). — Comandante di un battaglione partigiano, si impegnava contro numerose forze avversarie per impedire la requisizione di grande quantità di bestiame, conducendo l'operazione con grande decisione e coraggio, trascinando con l'esempio i suoi uomini in reiterati assalti. Ferito, rimaneva al suo posto fino al termine della vittoriosa azione che provocava al nemico considerevoli perdite. — Traversetolo, 30 marzo 1945.

PIZZAGALLI Armando di Giuseppe, classe 1921, da Terenzo (Parma). — Aiutante maggiore di un battaglione partigiano, assumeva d'iniziativa il comando di un reparto per attaccare nottetempo un autocarro di soldati nemici di ritorno dall'aver fucilato tre partigiani. Nel corso dell'azione, gravemente ferito al torace, proseguiva fermamente nell'azione fino al suo vittorioso epilogo, palesando solo allora le sue gravi condizioni. Brillante esempio di audacia e senso del dovere — Gaiano di Parma, 23 marzo 1945.

PIZZARELLI Renzo di Giovanni, classe 1924, da Reggio Emilia. — Abile e audace partigiano, dimostrava in ogni azione spirito di sacrificio e volitività. Mentre al comando di una squadra, effettuava una perlustrazione in zona circostante un presidio nemico, s'imbatteva in una pattuglia quando era già provato da lunghe e faticose ore di marcia. Fatto segno a violento fuoco, reagiva con prontezza e decisione uccidendo quattro uomini e mettendo in fuga i rimanenti. Nella mischia rimaneva gravemente ferito al torace ed al braccio sinistro. — Busana, 2 ottobre 1944.

POGGI Erus di Giuseppe, classe 1920, da Castel S. Pietro Terme (Bologna). — Tra i più attivi e capaci organizzatori del movimento partigiano, prendeva parte a vari combattimenti al comando di una brigata. Nel corso di un duro attacco avversario accorreva d'iniziativa con la sua formazione in aiuto di un presidio partigiano attaccato da soverchianti forze nemiche che stavano per avere il sopravvento, non esitando a lanciarsi al contrassalto alla testa dei suoi uomini. Gravemente ferito, rifiutava ogni soccorso e continuava imperterrito nella lotta fin quando il nemico non veniva definitivamente respinto. — Cuneo di Monterenzio, 4 ottobre 1944.

(7859)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
29 settembre 1967, n. **1529**.

Istituzione di una accademia di belle arti con annesso liceo artistico in Catania.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, sullo ordinamento dell'istruzione artistica;

Visto il regio decreto 29 giugno 1924, n. 1239, e successive modificazioni, sugli orari e programmi di esame per i licei artistici;

Visto il regio decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 214, che detta nuove disposizioni sull'ordinamento dell'istruzione artistica;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 165, contenente modifiche all'ordinamento dell'istruzione artistica;

Vista la legge 11 ottobre 1960, n. 1178, che istituisce il ruolo degli assistenti delle accademie di belle arti e dei licei artistici;

Vista la legge 2 marzo 1963, n. 262, che detta nuove disposizioni sull'ordinamento amministrativo e didattico delle accademie di belle arti e dei licei artistici;

Vista la legge 31 ottobre 1966, n. 942, relativa al finanziamento del piano di sviluppo della scuola per il quinquennio 1966-1970;

Ritenuto opportuno provvedere alla creazione, nel comune di Catania, di una accademia di belle arti con annesso liceo artistico;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1967 è istituita, nel comune di Catania, un'accademia di belle arti con annesso liceo artistico.

Art. 2.

Il numero dei corsi, i posti di ruolo del personale insegnante ed assistente, gli insegnamenti da conferire per incarico, il posto di ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva che è portato in aumento del contingente dei posti delle qualifiche iniziali previsto dalla tabella *A* annessa alla legge 2 marzo 1963, n. 262, quelli del personale amministrativo, di concetto ed esecutivo e del personale ausiliario, sono indicati nella tabella annessa al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.

Art. 3.

Il contributo annuo a carico dello Stato è stabilito in lire 4.000.000.

Art. 4.

La spesa derivante dall'applicazione del presente decreto graverà sugli stanziamenti degli appositi capitoli del bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 settembre 1967

p. Il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato

MERZAGORA

GUI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *agosto* 1968
Atti del Governo, registro n. 222, *foglio n.* 94. — DI PRETORO

TABELLA

Pianta organica dell'accademia di belle arti e annesso liceo artistico di Catania

Numero dei corsi dell'accademia: 3 { 1 di pittura; 1 di scultura; 1 di scenografia

Numero dei corsi del liceo artistico 1 di I e II Sezione

Denominazione elle cattedre o dei posti	Cattedre e posti di ruolo	Posti da affidare per incarico	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
1) *Personale insegnante dell'accademia di belle arti*			
Pittura	1	—	—
Scultura	1	—	—
Scenografia	1	—	—
Storia dell'arte	1	—	—
Tecniche dell'incisione	(1) 1	—	—
Anatomia artistica	1	—	—
2) *Personale insegnante del liceo artistico*			
Religione	—	1	—
Figura disegnata	2	—	Nelle classi I e II del corso o nelle classi III e IV di I e II sezione del corso.
Ornato disegnato	2	—	Nelle classi I e II del corso o nelle classi III e IV di I e II sezione del corso.
Figura e ornato modellato	1	1	Nelle classi III e IV del corso.
Disegno geometrico, prospettiva, architettura	1	1	Nelle classi I, II e III del corso.
Anatomia artistica	—	1	—
Letteratura e storia	—	1	—
Storia dell'arte	—	1	—
Matematica e fisica	1	—	Nelle quattro classi del corso.
Storia naturale, chimica e geografia	—	1	—

Denominazione elle attedre o dei posti	Cattedre e posti di ruolo	Posti da affidare per incarico	Classi nelle quali il titolare alla cattedra ha l'obbligo di insegnare
3) *Personale assistente dell'accademia di belle arti*			
Pittura	1	—	—
Scultura	1	—	—
Scenografia	1	—	—
Storia dell'arte	1	—	—
Tecniche dell'incisione	1	—	—
Anatomia artistica	1	—	—
4) *Personale assistente del liceo artistico*			
Figura disegnata	2	—	—
Ornato disegnato	2	—	—
Figura e ornato modellato	1	—	—
Disegno geometrico, prospettiva, ed elementi di architettura	1	—	—
5) *Personale amministrativo*			
Carriera direttiva	1	—	—
Carriera di concetto	1	—	—
Carriera esecutiva	5	—	—
6) *Personale ausiliario*			
Bidelli	6	—	—

N.B. — Le cattedre dei corsi del liceo artistico, costituite con orario inferiore alle sedici ore settimanali, saranno integrate da classi collaterali fino al limite complessivo delle anzidette sedici ore.

(1) Con l'obbligo di completare l'orario di insegnamento con altre otto ore nella scuola libera del nudo.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1967, n. **1530**.

Istituzione di una accademia di belle arti in Urbino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, sullo ordinamento dell'istruzione artistica;

Visto il regio decreto 29 giugno 1924, n. 1239, e successive modificazioni, sugli orari e programmi di esame per i licei artistici;

Visto il regio decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 214, che detta nuove disposizioni sull'ordinamento dell'istruzione artistica;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 165, contenente modifiche all'ordinamento dell'istruzione artistica;

Vista la legge 11 ottobre 1960, che istituisce il ruolo degli assistenti delle accademie di belle arti e dei licei artistici;

Vista la legge 2 marzo 1963, n. 262, che detta nuove disposizioni sull'ordinamento amministrativo e didattico delle accademie di belle arti e dei licei artistici;

Vista la legge 31 ottobre 1966, n. 942, relativa al fir ziamento del piano di sviluppo della scuola per il qı quennio 1966-1970;

Ritenuto opportuno provvedere alla creazione, nel mune di Urbino, di una accademia di belle arti;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato la pubblica istruzione di concerto con quello per il soro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1967 è istituita, nel com di Urbino, un'accademia di belle arti.

Art. 2.

I numero dei corsi, i posti di ruolo del personale segnante ed assistente, gli insegnamenti da conferire incarico, i posti di ruolo del personale amministrai della carriera direttiva che sono portati in aumento

contingente dei posti delle qualifiche iniziali previste dalla tabella *A* annessa alla legge 2 marzo 1963, n. 262, quelli del personale amministrativo, di concetto ed esecutivo e del personale ausiliario, sono indicati nella tabella annessa al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.

Art. 3.

Il contributo annuo a carico dello Stato è stabilito in L. 4.000.000.

Art. 4.

La spesa derivante dall'applicazione del presente decreto graverà per quanto riguarda l'art. 2, sul cap. 2081 e, per quanto riguarda l'art. 3; sul cap. 2102 del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1967 e sui corrispondenti capitoli degli esercizi finanziari successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 settembre 1967

p. Il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato
MERZAGORA

GUI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *agosto* 1968
Atti del Governo, registro n. 222, *foglio n.* 95. — DI PRETORO

TABELLA

Pianta organica dell'Accademia di belle arti di Urbino

Numero dei corsi dell'Accademia: 3 {1 di Pittura, 1 di Scultura, 1 di Scenografia}

Denominazione delle cattedre o dei posti	Cattedre o posti di ruolo	Posti da affidare per incarico	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
1) *Personale insegnante*			
Pittura	1	—	—
Scultura	1	—	—
Scenografia	1	—	—
Storia dell'arte	1	—	—
Tecniche dell'incisione	—	1	—
Anatomia artistica	1	—	—
2) *Personale assistente*			
Pittura	1	—	—
Scultura	1	—	—
Scenografia	1	—	—
Storia dell'arte	1	—	—
Tecniche dell'incisione	—	—	—
Anatomia artistica	1	—	—
3) *Personale amministrativo*			
Carriera direttiva	1	—	—
Carriera di concetto	1	—	—
Carriera esecutiva	3	—	—
4) *Personale ausiliario*			
Bidelli	4	—	—

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 luglio 1968, n. 942.

Ripartizione di novantasette posti di tecnici laureati.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255, con la quale è stato, fra l'altro, istituito il ruolo dei tecnici laureati per gli istituti universitari;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

I novantasette posti sui cento di tecnico laureato istituiti con effetto dal 1° luglio 1968, con la legge 3 novembre 1961, n. 1255, sono ripartiti come appresso:

	Numero dei posti
Università di Bari:	
Facoltà di medicina e chirurgia:	
Istituto di patologia generale II .	1
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:	
Istituto di chimica generale	1
Facoltà di ingegneria:	
Istituto di disegno	1
Facoltà di economia e commercio:	
Istituto di storia economica	1
Centro di calcolo elettronico	1
Università di Bologna:	
Facoltà di farmacia:	
Istituto di farmacologia e farmacognosia	1
Facoltà di chimica industriale:	
Istituto di chimica organica e chimica industriale (per la cattedra di chimica organica 2ª)	1
Facoltà di agraria:	
Istituto di estimo rurale e contabilità . .	1
Facoltà di ingegneria:	
Istituto chimico	1
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:	
Istituto di genetica	1
Facoltà di medicina e chirurgia:	
Istituto di radiologia	1
Università di Cagliari:	
Centro meccanografico	1
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:	
Istituto di chimica teorica	1
Facoltà di ingegneria:	
Istituto di chimica	1
Università di Camerino:	
Facoltà di farmacia:	
Istituto di chimica biologica	1
Università di Catania:	
Facoltà di medicina e chirurgia:	
Istituto di tisiologia	1
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:	
Istituto di chimica generale ed inorganica	1
Facoltà di farmacia:	
Istituto di tecnica farmaceutica	1
Università di Ferrara:	
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:	
Istituto di anatomia comparata	1
Università di Firenze:	
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:	
Istituto di mineralogia	1
Facoltà di agraria:	
Istituto di agronomia generale e coltivazioni erbacee	1
Facoltà di architettura:	
Istituto di urbanistica	1
Università di Genova:	
Facoltà di medicina e chirurgia:	
Istituto di radiologia	1
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:	
Istituto di fisica teorica	1
Facoltà di ingegneria:	
Istituto di elettrotecnica	1
Università di Messina:	
Facoltà di medicina e chirurgia:	
Istituto di clinica oculistica	1
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:	
Istituto di mineralogia	1
Istituto di microbiologia	1
Istituto di idrobiologia e pescicoltura . .	1
Facoltà di economia e commercio:	
Istituto di merceologia	1
Università di Milano:	
Facoltà di medicina e chirurgia:	
Istituto di fisiologia umana II	1
Istituto di patologia speciale medica e metodologia clinica I	1
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:	
Istituto di scienze botaniche	1
Università di Modena:	
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:	
Istituto di fisica	1
Università di Napoli:	
Facoltà di medicina e chirurgia:	
Istituto di clinica ostetrica e ginecologica	1
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:	
Centro di microscopia elettronica . . .	1
Facoltà di architettura:	
Istituto di tecnologia dei materiali delle costruzioni	1
Facoltà di agraria:	
Istituto di idraulica	1
Facoltà di medicina veterinaria:	
Istituto di anatomia normale veterinaria	1
Facoltà di ingegneria:	
Istituto di costruzioni navali	1

	Numero dei posti
Università di Padova:	
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:	
Istituto di geologia, paleontologia e di geologia applicata	1
Centro di matematica applicata	1
Facoltà di agraria:	
Istituto di zootecnica	1
Facoltà di medicina e chirurgia:	
Istituto di clinica pediatrica	1
Facoltà di ingegneria:	
Istituto di chimica industriale	1
Università di Palermo:	
Facoltà di medicina e chirurgia:	
Centro di microscopia elettronica . . .	1
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:	
Istituto di chimica generale	1
Facoltà di farmacia:	
Istituto di chimica organica	1
Facoltà di ingegneria:	
Istituto di tecnologie meccaniche . . .	1
Università di Parma:	
Facoltà di economia e commercio:	
Centro di calcolo elettronico	1
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:	
Istituto di fisiologia	1
Università di Pavia:	
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:	
Istituto di chimica organica	1
Facoltà di scienze politiche:	
Istituto elettronico di lingue estere . . .	1
Università di Perugia:	
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:	
Istituto di geologia	1
Centro di microscopia elettronica . . .	1
Università di Pisa:	
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:	
Istituto di geologia e paleontologia . .	1
Facoltà di economia e commercio:	
Istituto di matematica finanziaria . . .	1
Facoltà di farmacia:	
Istituto di chimica farmaceutica e tossicologica	1
Facoltà di medicina e chirurgia:	
Istituto di patologia speciale medica e metodologia clinica	1
Centro nazionale di calcolo elettronico . .	2
Università di Roma:	
Facoltà di ingegneria:	
Istituto di fisica tecnica (per il calcolatore elettronico)	1
Istituto di fisica	1
Istituto di trasporti	1
Facoltà di architettura:	
Istituto di tecnica delle costruzioni (per il laboratorio sperimentale)	1
Istituto di edilizia (per la cattedra di caratteri distributivi degli edifici)	1
Istituto di storia dell'architettura . . .	1
Facoltà di scienze politiche:	
Istituto di lingue straniere	1
Facoltà di lettere e filosofia:	
Istituto di etruscologia e antichità italiche	1
Facoltà di medicina e chirurgia:	
Istituto di clinica chirurgica I	1
Istituto di clinica pediatrica II	1
Istituto di patologia speciale chirurgica I	1
Istituto di farmacologia	1
Facoltà di farmacia:	
Istituto di fisiologia generale	1
Università di Sassari:	
Facoltà di medicina e chirurgia:	
Istituto di chimica biologica	1
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:	
Istituto di chimica organica	1
Università di Siena:	
Facoltà di medicina e chirurgia.	
Istituto di anatomia umana normale . .	1
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:	
Istituto di geologia	1
Facoltà di farmacia:	
Istituto di chimica organica	1
Università di Torino:	
Facoltà di medicina e chirurgia:	
Istituto di clinica medica generale e terapia medica	1
Istituto di genetica medica	1
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:	
Centro di calcolo	1
Facoltà di farmacia:	
Istituto di chimica farmaceutica applicata	1
Università di Trieste:	
Facoltà di medicina e chirurgia:	
Istituto di anatomia umana normale . .	1
Facoltà di ingegneria:	
Istituto di elettrotecnica ed elettronica .	1
Facoltà di farmacia:	
Istituto di farmacologia e farmacognosia	1
Facoltà di giurisprudenza:	
Istituto di diritto pubblico interno . . .	1
Centro di calcolo	1
Politecnico di Milano:	
Facoltà di ingegneria:	
Istituto di chimica fisica	1
Facoltà di architettura:	
Istituto di scienza delle costruzioni . .	1

	Numero dei posti
Politecnico di Torino:	
Facoltà di architettura:	
Istituto di caratteri distributivi	1
Facoltà di ingegneria:	
Istituto di matematica	1
Università di Lecce:	
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:	
Istituto di matematica	1
Istituto universitario di economia e commercio e di lingue e letterature straniere di Venezia:	
Facoltà di economia e commercio:	
Istituto di tecnica industriale e commerciale	1
Istituto universitario di architettura di Venezia:	
Facoltà di architettura:	
Istituto di scienza delle costruzioni . .	1
Istituto universitario navale di Napoli:	
Facoltà di scienze nautiche:	
Istituto di geodesia e idrografia . . .	1
Scuola normale superiore di Pisa:	
Istituto di geometria	1

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 luglio 1968

SARAGAT

SCAGLIA

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *agosto* 1968
Atti del Governo, registro n. 222, *foglio n.* 103. — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° giugno 1968.

Nomina di membri del consiglio di amministrazione dell'Istituto postelegrafonici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 27 marzo 1952, n. 208, recante modificazioni alla legge 18 ottobre 1942, n. 1408, in materia di assistenza al personale postelegrafonico;

Visto l'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1953, n. 542, concernente il riordinamento strutturale e funzionale dell'Istituto postelegrafonici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1965, registrato alla Corte dei conti il 12 ottobre successivo, registro n. 74 Ufficio riscontro poste, foglio n. 100, relativo alla costituzione, per il quadriennio 7 ottobre 1965-6 ottobre 1969, del consiglio di amministrazione dell'Istituto postelegrafonici, e successive modificazioni;

Visto l'art. 38 della legge 12 marzo 1968, n. 325, il quale prevede che del consiglio di amministrazione dell'Istituto postelegrafonici fa parte anche il direttore dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e che il numero dei rappresentanti del personale degli uffici locali ed agenzie p.t. è elevato da quattro a cinque, di cui uno in quiescenza;

Considerato che in conformità di detto art. 38 occorre procedere ad integrare la composizione del consiglio di cui sopra;

Viste le terne di nominativi proposte dalle organizzazioni sindacali a carattere nazionale, pervenute entro il termine di trenta giorni dalla richiesta;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

Articolo unico.

Per il periodo intercorrente dalla data del presente decreto fino al 6 ottobre 1969, sono nominati membri del consiglio di amministrazione dell'Istituto postelegrafonici i signori:

Fariello ing. Matteo, direttore dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici;

Manunza Aldo, direttore di ufficio locale p.t. a riposo in rappresentanza del personale in quiescenza degli uffici locali ed agenzie postelegrafoniche.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 1° giugno 1968

SARAGAT

SPAGNOLLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *luglio* 1968
Registro n. 38 *Poste e telecom., foglio n.* 335

(8111)

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1968.

Istituzione di una agenzia consolare di 2ª categoria in Ulsa (U.S.A.) alle dipendenze del consolato di 1ª categoria in Saint Louis.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;

Decreta:

Articolo unico

E' istituita in Tulsa (Stati Uniti d'America) una agenzia consolare di 2ª categoria, alle dipendenze del consolato di 1ª categoria in Saint Louis, con la seguente circoscrizione territoriale: lo Stato dell'Oklahoma.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed avrà effetto a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 aprile 1968

p. *Il Ministro*: LUPIS

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *luglio* 1968
Registro n. 272, *foglio n.* 85

(8137)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Divieto di caccia ai maschi di cervo, daino e capriolo nella provincia di Lucca

Con decreto ministeriale 24 agosto 1968, è vietato sotto qualsiasi forma ai sensi dell'art. 23 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, modificato con legge 2 agosto 1967, n. 799, l'esercizio venatorio ai maschi di cervo, daino e capriolo nel territorio della provincia di Lucca durante l'annata venatoria 1968-69.

(8246)

Divieto di caccia ai maschi di cervo, daino e capriolo nella provincia di Modena

Con decreto ministeriale 24 agosto 1968, è vietato sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, modificato con legge 2 agosto 1967, n. 799, l'esercizio venatorio ai maschi di cervo, daino e capriolo nel territorio della provincia di Modena durante l'annata venatoria 1968-69.

(8247)

Rinnovo del divieto di caccia in comune di Tolentino

Con decreto ministeriale 21 agosto 1968, ai sensi dell'art. 23 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, modificato con legge 2 agosto 1967, n. 799, il divieto di esercizio venatorio, sotto qualsiasi forma, alla lepre, fagiani, quaglie, colombacci, tordelle, alaudidi, storni, turdidi, fringillidi, trampolieri e beccaccia, disposto con decreto ministeriale 28 agosto 1965 nella zona sita in comune di Tolentino, della superficie di ha. 388 circa, i cui confini sono stati delimitati nel citato decreto ministeriale 28 agosto 1965, viene rinnovato fino al 30 giugno 1971.

(8102)

Rinnovo del divieto di esercizio venatorio nel comune di Mercatello sul Metauro

Con decreto ministeriale 24 agosto 1968, è vietato sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, modificato con legge 2 agosto 1967, n. 799, l'esercizio venatorio alla lepre e alla starna disposto con decreto ministeriale 8 giugno 1965, nella zona di Mercatello (Pesaro Urbino), della estensione di ha. 310 circa, i cui confini sono stati delimitati con decreto ministeriale 10 aprile 1959, viene rinnovato fino al 30 giugno 1971 ed esteso anche alle seguenti specie: fagiano, fringuello, passero, colombaccio, colombella, storno, tordo bottaccio, tordo sassello, cesena, alaudidi, falchi, corvo, cornacchia, gazza, ghiandaia, palmipedi e trampolieri.

(8244)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 170

Corso dei cambi del 4 settembre 1968 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	622,93	623 —	623,19	623,10	623,10	622,90	623,08	623,10	622,93	623 —
$ Can.	580,55	580,65	580,75	580,60	579,30	580,50	580,50	580,60	580,55	580,55
Fr. Sv.	144,69	144,78	144,77	144,795	144,65	144,70	144,80	144,795	144,69	144,75
Kr. D.	82,89	82,90	82,955	82,915	82,60	82,85	82,91	82,915	82,89	82,89
Kr. N.	87,20	87,25	87,25	87,23	87 —	87,20	87,20	87,23	82,20	87,20
Kr. Sv.	120,64	120,68	120,73	120,72	120,40	120,65	120,72	120,72	120,64	120,64
Fol.	171,55	171,63	171,70	171,64	171,30	171,55	171,67	171,64	171,55	171,60
Fr. B.	12,40	12,41	12,43	12,42	12,40	12,40	12,4225	12,42	12,40	12,41
Franco francese	125,27	125,28	125,38	125,33	125,20	125,28	125,34	125,33	125,27	125,28
Lst.	1485,25	1485,30	1485,55	1485,55	1484,75	1485,25	1485,65	1485,55	1485,25	1484,30
Dm. occ.	156,68	156,86	156,95	156,845	156,75	156,65	156,94	156,845	156,68	156,80
Scell. Austr.	24,09	24,10	24,11	24,10375	24 —	24,09	24,099	24,10375	24,09	24,09
Escudo Port.	21,74	21,75	21,75	21,74	21,70	21,74	21,70	21,74	21,74	21,74
Peseta Sp.	8,94	8,95	8,95	8,9455	8,90	8,94	8,95	8,9455	8,94	8,94

Media dei titoli del 4 settembre 1968

Titolo	
Rendita 5 % 1935	109,175
Redimibile 3,50 % 1934	100,45
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	85,975
Id. 5 % (Ricostruzione)	97,05
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	96,05
Id. 5 % (Città di Trieste)	96,50
Id. 5 % (Beni Esteri)	95,40
Id. 5,50 % (Edilizia scolastica)	98,90
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,55
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	99,975
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,125
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1969)	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,075
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100 —
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 4 settembre 1968

Valuta	
1 Dollaro USA	623,09
1 Dollaro canadese	580,55
1 Franco svizzero	144,797
1 Corona danese	82,912
1 Corona norvegese	87,215
1 Corona svedese	120,72
1 Fiorino olandese	171,655
1 Franco belga	12,421
1 Franco francese	125,335
1 Lira sterlina	1485,637
1 Marco germanico	156,892
1 Scellino austriaco	24,101
1 Escudo Port.	21,72
1 Peseta Sp.	8,948

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Concorso per esami a due posti di consigliere di 3ª classe nel ruolo della carriera direttiva del personale dei servizi amministrativi del Consiglio nazionale delle ricerche.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Veduta la legge 11 dicembre 1962, n. 1683, contenente norme relative al personale del Consiglio nazionale delle ricerche;

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione al testo unico sopra citato;

Dispone:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a due posti di consigliere di 3ª classe nel ruolo della carriera direttiva del personale dei servizi amministrativi del Consiglio nazionale delle ricerche.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione al concorso

Gli aspiranti ai posti di cui al precedente articolo devono soddisfare alle seguenti condizioni:

A) essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: diploma di laurea in giurisprudenza, in economia e commercio in scienze politiche o politico-sociali.

Possono partecipare al concorso anche gli impiegati delle carriere di concetto del Consiglio nazionale delle ricerche che non siano in possesso di uno dei suddetti titoli di studio, purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di segretario aggiunto od equiparata e siano muniti di diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado;

B) aver compiuto alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande il 18° anno di età e non oltrepassato il 32°.

Il limite massimo di età è peraltro elevato:

a) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) di cinque anni per i combattenti e categorie equiparate;

d) a 39 anni per i combattenti e assimilati, decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

e) a 39 anni per i capi di famiglia numerosa di cui al decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267;

f) del periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali;

g) di un periodo di tempo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente ovvero di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università o istituti di istruzione universitaria rispettivamente per gli assistenti ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare o per gli assistenti volontari o per gli incaricati, sia in attività sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare.

Le elevazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), ed *f*) possono cumularsi purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età.

Inoltre il limite massimo di età è protratto nelle seguenti misure ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

h) fino a 40 anni per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

i) fino a 40 anni per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

l) fino a 55 anni per i mutilati o invalidi di guerra e per servizio e categorie equiparate.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per il personale civile appartenente ai ruoli organici o ai ruoli aggiunti in servizio presso le amministrazioni statali e per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente delle forze armate e dei Corpi di polizia, nonchè per i militari in servizio continuativo di detti Corpi;

C) essere cittadino italiano.

Gli italiani non appartenenti alla Repubblica, sono equiparati ai cittadini dello Stato;

D) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorsi, qualora non abbiano raggiunto la maggiore età, in nessuna delle cause che ne impediscano il possesso;

E) avere sempre tenuto buona condotta civile e morale;

F) avere l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce;

G) avere assolto gli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dell'art. 2, quinto comma, del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nè possono parteciparvi, a norma dell'art. 128, secondo comma, del citato testo unico, coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) dello stesso testo unico, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con provvedimento motivato dal Presidente del Consiglio nazionale delle ricerche.

Art. 3.

Presentazione delle domande di ammissione

Le domande di ammissione al concorso, indirizzate al Presidente del Consiglio nazionale delle ricerche, redatte su carta bollata (si veda lo schema esemplificativo allegato al presente decreto) e firmate dagli aspiranti, dovranno essere presentate o fatte pervenire al Consiglio nazionale delle ricerche - Ufficio del personale, piazzale delle Scienze, 7, Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Nelle domande gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) nome e cognome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data e il luogo di nascita. I candidati, che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal primo comma della lettera B) del precedente art. 2, dovranno indicare, al fine della ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) di non aver riportato condanne penali. Le eventuali condanne penali ed i procedimenti penali eventualmente pendenti devono essere espressamente indicati, anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale;

f) il titolo di studio, specificando presso quale università lo abbiano conseguito e in quale data;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare;

h) il proprio domicilio o recapito al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni.

Nella domanda gli aspiranti dovranno inoltre dichiarare di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presi-

dente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono. Per i dipendenti del Consiglio nazionale delle ricerche e dello Stato, in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate al Consiglio nazionale delle ricerche dopo il termine sopra indicato, anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine stesso. Non si terrà conto, inoltre, delle domande nelle quali risulti omessa od incompleta la dichiarazione del possesso dei requisiti necessari. Non si terrà conto, infine, delle domande nelle quali la firma degli aspiranti non risulti autenticata o vistata a norma del precedente comma.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dal competente ufficio del Consiglio nazionale delle ricerche.

Art. 4.

Possesso dei requisiti

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titoli di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 8.

Art. 5.

Programma degli esami

Il programma degli esami è stabilito come segue:

Prove scritte:

1) Diritto amministrativo;
2) Diritto civile;
3) Traduzione dall'inglese, con l'aiuto del dizionario, di un brano di prosa avente senso compiuto di trenta-quaranta righe a stampa.

Prova orale:

La prova orale verte sulle materie oggetto delle prove scritte e comprende inoltre:

Diritto costituzionale;
Diritto del lavoro;
Nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

In aggiunta alla prova obbligatoria nella lingua inglese il concorrente può chiedere di essere sottoposto a prove orali facoltative in un'altra o in altre lingue straniere.

Art. 6.

Svolgimento degli esami

Per lo svolgimento delle prove scritte ed orali si osserveranno le norme di cui al testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Le prove scritte e quelle orali del concorso avranno luogo a Roma.

Ai candidati sarà data comunicazione in tempo utile del giorno, dell'ora e dei locali in cui tanto le prove scritte quanto quelle orali saranno tenute.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Per sostenere le prove scritte e quelle orali i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta bollata con firma autenticata dal sindaco del comune di residenza o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo del Consiglio nazionale delle ricerche o di una amministrazione statale;

c) tessera postale o carta di identità;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata, se i candidati non avranno ottenuto in essa almeno la votazione di sei decimi.

Per le prove orali facoltative di lingue straniere il concorrente può beneficiare di un massimo di un punto per ciascuna lingua, purchè raggiunga in ciascuna prova una sufficienza di punti 0,60.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte, del punto ottenuto in quella orale e dei punti eventualmente ottenuti nelle prove facoltative di lingue straniere.

Art. 7.

Graduatoria generale di merito e graduatoria dei vincitori

La graduatoria generale di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5, comma quarto, del più volte citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria di merito e quella dei vincitori del concorso saranno approvate con decreto del presidente del Consiglio nazionale delle ricerche.

Art. 8.

Riserva di posti e preferenze

I concorrenti che avranno superata la prova orale e che intendano far valere i titoli che danno luogo a riserva di posti o preferenze nell'ammissione in carriera (art. 5 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3), dovranno far pervenire al Consiglio nazionale delle ricerche (Ufficio del personale, piazzale delle Scienze n. 7, Roma) entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione di aver superato la prova orale, i documenti attestanti il possesso dei titoli stessi.

Art. 9.

Documentazione di rito

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria generale di merito e dichiarati vincitori del concorso dovranno far pervenire al Consiglio nazionale delle ricerche, Ufficio del personale, piazzale delle Scienze n. 7, Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

A) diploma originale del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso, di cui al precedente art. 2, lettera *A*), ovvero copia di esso autenticata da un notaio, cancelliere o segretario comunale o negli altri modi previsti dall'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Nel caso che il diploma non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare, in carta bollata, il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma il candidato deve presentare il duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269;

B) estratto (non è ammesso il certificato dell'atto di nascita) rilasciato su carta bollata.

Tale documento deve essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine, se il candidato sia nato nel territorio della Repubblica ovvero se, essendo nato all'estero, sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato della competente autorità consolare. La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministro per gli affari esteri o dall'autorità da esso delegata.

I concorrenti che abbiano superato i 32 anni ed abbiano diritto alla elevazione di tale limite di età dovranno altresì presentare il relativo documento prescritto nell'art. 8 salvo che non vi abbiano già provveduto per i fini ivi considerati;

C) certificato di cittadinanza italiana su carta bollata rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o da un ufficiale di stato civile del comune di origine; da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

D) certificato di godimento dei diritti politici su carta bollata rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza. Da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici;

E) certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il tribunale competente per territorio Tale documento non può essere sostituito con certificato penale;

F) certificato medico su carta bollata rilasciato da un medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica del candidato al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale ha concorso.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne farà menzione con la dichiarazione che la imperfezione stessa non menoma l'attitudine all'impiego al quale ha concorso.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatto di guerra ed assimilati e per gli invalidi per servizio il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 21 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa, e per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale ha concorso.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

G) documento militare: copia aggiornata dallo stato di servizio militare o del foglio matricolare, a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa. Ciascun foglio di tale documento deve essere munito di marca da bollo debitamente annullata.

Sono tenuti a presentare copia del foglio matricolare anche i militari in congedo illimitato provvisorio (arruolati dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi), ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni), nonchè i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento, in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione dei servizi alle armi).

Gli ufficiali della Marina militare, i sottufficiali e il personale del Corpo equipaggi militari marittimi, che si trovino nelle condizioni indicate nei precedenti capoversi, devono presentare, rispettivamente, un estratto matricolare o un estratto del foglio matricolare.

Coloro che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva devono presentare un certificato di esito di leva rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune di origine o di residenza e vistato dal commissario di leva. Per gli appartenenti alla leva di mare il certificato di esito di leva deve essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

Coloro che non siano stati ancora sottoposti alla visita di leva devono produrre un certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune di origine o di residenza.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato di ufficio a norma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, e successive modificazioni. I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva o in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa) e quelli in servizio di polizia appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato rilasciato su carta bollata dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*) ed *F*) del presente articolo dovranno portare una data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel primo comma dello stesso articolo.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 192, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti ad amministrazioni diverse dal Consiglio nazionale delle ricerche.

Art. 10.
Nomina in prova

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina in prova con la qualifica di consigliere di 3ª classe.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Durante tale periodo avranno diritto al trattamento economico della qualifica iniziale ai sensi dell'art. 33 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Trascorso il periodo di prova i consiglieri di 3ª classe in prova se riconosciuti idonei dalla giunta amministrativa del Consiglio nazionale delle ricerche saranno definitivamente confermati nell'impiego stesso. Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato del presidente del Consiglio nazionale delle ricerche. In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Sono esonerati dal periodo di prova gli impiegati non di ruolo del Consiglio nazionale delle ricerche che abbiano svolto mansioni proprie della carriera direttiva dei servizi amministrativi.

Roma, addì 19 agosto 1968

Il presidente: CAGLIOTI

Schema esemplificativo della domanda
da inviarsi su carta bollata

Al presidente del Consiglio nazionale delle ricerche Ufficio del personale Piazzale delle Scienze, 7 ROMA

Il sottoscritto . . . . . nato a . (provincia di . . .) il e residente in chiede di essere ammesso al concorso per esami a due posti di consigliere di 3ª classe nel ruolo della carriera direttiva del personale dei servizi amministrativi del Consiglio nazionale delle ricerche.

Fa presente (1) di aver diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 2 del bando perchè (2) .

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) di non aver riportato condanne penali (4), di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa da precedente impiego presso una pubblica amministrazione, nè nella decadenza da precedente impiego conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di essere in

possesso del diploma di laurea in . . . . . conseguito presso l'università di . . in data . . . e, per quanto concerne gli obblighi militari (5) . . . .

. . . . lì . . . 1968

Firma . . . . . .

Indirizzo presso cui si desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni . . . .

Visto per l'autenticità della firma del sig. . . . . (6).

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando abbiano titolo che dà diritto all'elevazione del suddetto limite.

(2) Indicare di quale requisito di cui alla lettera *B*) dell'art. 2 del bando di concorso si è eventualmente in possesso.

(3) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicare i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data della sentenza e l'autorità giudiziaria che l'ha pronunziata; indicare anche i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Di avere già prestato servizio militare; ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva; ovvero perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo o rinvio in qualità di . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(6) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante risiede. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678. Per i dipendenti statali e del Consiglio nazionale delle ricerche è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

(8228)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Conferimento di venticinque premi-acquisto per tesi di laurea sulla programmazione economica

IL MINISTRO PER IL BILANCIO E LA PPROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto ministeriale 15 febbraio 1967, registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 1967, registro n. 7, foglio n. 173, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del giorno 8 aprile 1967, con il quale è stato bandito un concorso a venticinque premi-acquisti per tesi di laurea su un tema attinente alla programmazione economica;

Vista la relazione della commissione giudicatrice, nominata con decreto ministeriale 15 dicembre 1967, registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 1968, registro n. 3, foglio n. 353;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Visto l'art. 6 lettera *b*) del citato decreto ministeriale 15 febbraio 1967, relativo alla formazione della graduatoria degli idonei;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la graduatoria di merito dei candidati idonei a venticinque premi-acquisto per tesi di laurea su un tema attinente alla programmazione economica, nell'ordine appresso indicato:

1. Paladini dott. Ruggero . . . . punti 96 su 100
2. Di Majo dott. Antonio . . . . . » 95 »
3. Gemma dott. Vittorio . . . . . » 95 »
4. Contu dott.ssa Giovanna . . . . . » 95 »
5. Ferri dott. Sergio . . . . . . » 92 »
6. Beretta dott. Paolo . . . . . . punti 90 su 100
7. Bassi dott. Enrico . . . . » 90 »
8. Fornaro dott. Giuseppe . . . . . » 90 »
9. Gilibert dott. Giorgio . . . . . » 87 »
10. Amato dott. Giuseppe . . . . . » 87 »
11. Spera dott. Raffaele . . . » 87 »
12. Dalla dott. Danilo . . . . . » 86 »
13. Passantino dott. Giovanni . . . . . » 85 »
14. Selmi dott. Pierluigi . . . . . . » 84 »
15. Conidi dott. Aldo . . . . . . » 84 »
16. Secchi dott. Carlo . . . . . . » 83 »
17. Librio dott. Francesco . . . . . » 83 »
18. Mariuzzo dott. Piergiorgio . . . . » 82 »
19. Pagani dott.ssa Gabriella . . . . » 82 »
20. Simoni dott. Mario . . . . » 82 »
21. Fusari dott. Angelo . . . . . . » 82 »
22. Minacapelli dott.ssa Michela . . . . » 80 »
23. Del Paradiso dott. Raffaello . . . . » 80 »
24. Maggi dott. Armando Carlo . . . . » 80 »

Art. 2.

I concorrenti predetti sono dichiarati vincitori del concorso di cui alle premesse per venticinque premi di L. 400.000 ciascuno.

Art. 3.

Il pagamento dei premi-acquisto sarà effettuato secondo le modalità previste dall'art. 8 del bando di concorso.

Art. 4.

La spesa ammontante a L. 9.600.000 grava sul capitolo 1055 (residui dell'esercizio finanziario 1967) dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'esercizio finanziario 1968.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 giugno 1968

Il Ministro: PIERACCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *luglio* 1968
Registro n. 22 *Tesoro, foglio n.* 267

CASSA PER IL MEZZOGIORNO

Concorso, per titoli ed esami, a due posti di funzionario del ruolo amministrativo della carriera direttiva della Cassa per il Mezzogiorno, con destinazione alla sede di Cagliari dell'ufficio speciale per il piano di rinascita della Sardegna.

IL PRESIDENTE

Visto il parere espresso dalla commissione consultiva per il personale;

Vista la deliberazione adottata dal consiglio di amministrazione nella seduta del 12 luglio 1968;

Visto l'art. 5 delle disposizioni relative all'ordinamento del personale;

Determina:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ed esami a due posti di funzionario (categoria 1ª, grado 7°) nel ruolo amministrativo della carriera direttiva della Cassa per il Mezzogiorno, con destinazione alla sede di Cagliari dell'ufficio speciale per il piano di rinascita della Sardegna.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso di cui sopra gli aspiranti debbono:

A) aver conseguito il diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio ed aver riportato nell'esame di laurea una votazione non inferiore a 100 su 110.

B) non aver superato il 35° anno di età, salve le maggiorazioni di legge;

C) essere cittadini italiani;

D) aver sempre tenuto buona condotta;

E) essere fisicamente idonei all'impiego.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso dovranno essere compilate secondo lo schema allegato, su carta da bollo da L. 400 e dovranno pervenire alla Cassa per il Mezzogiorno - Servizio personale ed organizzazione - Ufficio 2°, piazza Kennedy n. 20 - 00144 Roma, in plico raccomandato, entro il termine perentorio di sessanta giorni che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande stesse dovranno contenere le indicazioni attestanti il possesso dei requisiti richiesti.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dall'istituto.

Non saranno considerate valide le domande pervenute oltre il suddetto termine, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali, e quelle che non contengano le indicazioni attestanti il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza degli aspiranti.

I candidati hanno facoltà di produrre, a corredo della domanda di ammissione al concorso, qualsiasi titolo, diploma o attestato ufficiale che essi ritengano utile ai fini dell'attribuzione dell'apposito punteggio di cui al successivo art. 4.

Un elenco, in duplice copia, di tali documenti dovrà essere allegato alla domanda.

Alla domanda dovrà essere allegato, in ogni caso, un certificato rilasciato dalla competente autorità accademica, dal quale risulti il voto riportato nell'esame di laurea.

Art. 4.

La commissione esaminatrice sarà composta:

dal presidente dell'istituto, che la presiede;

da un consigliere di amministrazione dell'istituto;

da due docenti universitari delle materie su cui vertono le prove di esame;

da un funzionario della « Cassa » con qualifica non inferiore a capo ufficio.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva della « Cassa » con qualifica non inferiore a funzionario di 1ª classe.

La valutazione dei titoli sarà effettuata dalla commissione esaminatrice prima dell'inizio delle prove d'esame.

Per il complesso dei titoli non potrà essere attribuito un punteggio superiore a 15 punti.

Art. 5.

Gli esami di concorso si svolgeranno in Roma e consteranno di tre prove scritte e di una prova orale sulle seguenti materie:

Prove scritte

1) Diritto privato (civile e commerciale).
2) Diritto pubblico (amministrativo e costituzionale).
3) Economia politica e scienza delle finanze.

Prova orale

Materie delle prove scritte;

amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato;

legislazione sui lavori pubblici e legislazione speciale per il Mezzogiorno con particolare riguardo a quella concernente la rinascita della Sardegna.

Il diario delle prove scritte sarà reso noto almeno quindici giorni prima dell'inizio delle prove stesse.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato la media di almeno ventuno punti su trenta nelle tre prove scritte e non meno di diciotto punti su trenta in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguiranno l'ammissione alla prova orale sarà dato avviso almeno venti giorni prima dell'effettuazione della stessa.

La prova non si intenderà superata se il candidato non abbia ottenuto almeno diciotto punti su trenta.

La votazione complessiva, ottenuta sommando i punti conseguiti nella valutazione dei titoli, la media dei punti riportati nelle prove scritte ed i punti riportati nella prova orale, determinerà la graduatoria di merito.

Art. 6.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale, dovranno far pervenire alla Cassa per il Mezzogiorno - Servizio personale ed organizzazione - Ufficio 2°, entro un termine che sarà stabilito dall'amministrazione, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza e preferenza, dei quali si terrà conto nella formazione della graduatoria definitiva che dovrà essere approvata dal consiglio di amministrazione dell'istituto.

Art. 7.

I vincitori del concorso saranno nominati funzionari in prova nel ruolo amministrativo della carriera direttiva, con lo stipendio iniziale previsto per tale grado — e con destinazione all'Ufficio speciale per il piano di rinascita della Sardegna — Sede di Cagliari.

La nomina è subordinata all'accertamento dei requisiti richiesti.

Roma addì 20 luglio 1968

Il presidente: PESCATORE

Schema esemplificativo della domanda
da compilare su carta da bollo da L. 400

Alla Cassa per il Mezzogiorno - Servizio personale ed organizzazione - Ufficio 2° - Piazza Kennedy, 20 - 00144 — ROMA

I sottoscritt . . . . (1) . . . .
nat a . . . . il . . . .
chiede di essere ammess a partecipare al concorso per esami a due posti di funzionario nel ruolo amministrativo della carriera direttiva di codesto istituto.

A tal fine dichiara:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) di non aver riportato condanne penali (2);

c) di essere in possesso del diploma di laurea in . . . . conseguito in data . . . . . presso la università di . . . . con il voto di . . . .;

d) di essere nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare nella seguente posizione:

. . . .
. . . .

---

(1) Le donne coniugate devono indicare, nell'ordine, il cognome del marito, il nome ed il cognome propri.

(2) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate e gli estremi delle sentenze di condanna (anche se sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale a richiesta di privati ovvero siano intervenuti amnistia, grazia, indulto, perdono giudiziale e riabilitazione) ovvero i precedenti penali eventualmente pendenti.

e) di poter usufruire del beneficio dell'elevazione del limite massimo di età perchè: . . . . (3);

f) di essere residente nel comune di . . . . . . (4) (provincia di . . . .);

g) di essere disposto a raggiungere la sede di Cagliari dell'Ufficio speciale per il piano di rinascita della Sardegna della Cassa per il Mezzogiorno.

Il sottoscritto dichiara di essere in possesso del seguente documento di riconoscimento che presenterà all'atto delle prove scritte:

. . . .
(indicazione del documento)

. . . .
(numero)

data di rilascio . . . .

Il sottoscritto unisce alla presente domanda i titoli che intende far valere ai fini dell'attribuzione del punteggio previsto dall'art. 4 del bando e che risultano indicati nell'elenco che viene allegato, in duplice copia, alla domanda stessa, nonchè il certificato dal quale risulta il voto riportato nell'esame di laurea.

Il sottoscritto chiede che ogni comunicazione relativa al concorso venga inviata al seguente indirizzo impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che la Cassa per il Mezzogiorno non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario:

Indirizzo . . . .

Luogo e data . . . .

. . . .
(firma)

(3) I titoli che danno diritto all'elevazione del limite di età sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

(4) Qualora il periodo di residenza sia inferiore ad un anno, indicare anche la precedente residenza.

(5) La firma deve essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

(8195)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI ALESSANDRIA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Alessandria.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1081-67 in data 15 giugno 1967, con il quale vennero messe a concorso le condotte veterinarie vacanti in provincia di Alessandria alla data del 30 novembre 1966;

Visto il proprio decreto n. 1415-68 in data 4 giugno 1968, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati al concorso suddetto;

Viste le domande dei candidati con le indicazioni delle sedi richieste nell'ordine di preferenza;

Considerato che il vincitore della condotta veterinaria consorziale di Spineto Scrivia (capo consorzio), Carbonara Scrivia, Villaromagnano, Costa Vescovato, Castellania, Carezzano, Paderna, con lettera in data 1° luglio 1968 ha rinunciato alla condotta consorziale a lui assegnata;

Ritenuto che deve procedersi alla assegnazione della sede stessa al candidato che segue in graduatoria, tenendo conto dell'ordine preferenziale indicato dai candidati nelle domande di ammissione al concorso;

Vista la legge 1° agosto 1921, n. 1312, modificata dalla legge 3 giugno 1950, n. 375, relativa all'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, numero 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle province approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Decreta:

Il dott. Fasciolo Franco risultato idoneo al concorso in premessa, è dichiarato vincitore della condotta veterinaria consorziale di Spineto Scrivia (capo consorzio), Carbonara Scrivia, Villaromagnano, Costa Vescovato, Castellania, Carezzano, Paderna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia, nel Bollettino atti ufficiali della prefettura e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura, dell'ufficio del veterinario provinciale e dei comuni interessati.

Alessandria, addì 27 agosto 1968

Il veterinario provinciale: TAFURI

(8214)

REGIONI

REGIONE SARDA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 26 luglio 1968, n. 53.

Regolamento per l'attuazione della legge regionale 1° settembre 1967, n. 19.

Pubblicato nel Bollettino Ufficiale *n.* 27 *della Regione del* 14 *agosto* 1968

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto lo statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

Vista la legge regionale 1° settembre 1967, n. 19, recante norme per la concessione di agevolazioni per l'attuazione di un piano diretto ad incrementare il numero e l'efficienza degli impianti sportivi in Sardegna;

Ritenuto di dover provvedere alla emanazione di un regolamento per l'attuazione della legge regionale anzidetta;

Su proposta dell'Assessore regionale alla Rinascita;

Viste le deliberazioni della Giunta regionale in seduta del 17 aprile 1968 e del 12 luglio 1968;

Decreta:

E' approvato il seguente regolamento per l'attuazione della legge regionale 1° settembre 1967, n. 19;

Art. 1.

Il piano previsto dalla legge regionale 1° settembre 1967, n. 19, contiene gli indirizzi che l'Amministrazione regionale intende porre alla base dei propri interventi nel settore degli impianti e delle attrezzature sportive.

Il piano prevede ordini di priorità fra le varie categorie di impianti, criteri di localizzazione e di dimensionamento degli stessi e indicazioni circa la più conveniente ripartizione dei contributi per l'acquisto ed il miglioramento delle attrezzature ginnico-sportive.

Art. 2.

I programmi operativi annuali prevedono la ripartizione dello stanziamento stabilita per ciascun esercizio finanziario tra gli interventi previsti dalle lettere *a*) e *b*) dell'art. 1 della legge regionale 1° settembre 1967, n. 19, ferma restando la quota di riserva stabilita per il piano dell'art. 2, ultimo comma, della stessa legge.

I programmi contengono, coerentemente alle previsioni del piano, l'indicazione delle opere ammesse a finanziamento, sia totale che parziale, e la ripartizione dei contributi per l'acquisto ed il miglioramento delle attrezzature.

Art. 3.

Gli elementi per la predisposizione dello schema di piano e dei programmi sono forniti al comitato tecnico regionale per lo sport dall'assessore competente, unitamente alla prospettazione delle esigenze espresse nelle domande formulate dagli enti interessati e quelle risultanti dalle indagini dirette compiute dall'amministrazione.

Nella predisposizione dello schema di piano e dei programmi è osservato il criterio di priorità stabilito nell'art. 1 lettera *a*) della legge regionale 1° settembre 1967, n. 19.

Art. 4.

Per la ammissione alle provvidenze di cui agli articoli 6 e 7 della legge regionale 1° settembre 1967, n. 19, gli enti presenteranno all'Assessorato competente per lo sport domanda indicante l'impianto che si intende realizzare, corredata della seguente documentazione:

relazione dalla quale risulti l'utilità sociale dell'opera ai fini dello sviluppo delle attività sportive, la situazione degli impianti sportivi nel territorio dell'ente, la proprietà o la disponibilità dell'area e la stima dell'investimento necessario;

esplicito impegno da parte dell'amministrazione richiedente in ordine alla esclusiva destinazione dell'opera alla pratica sportiva, per un periodo non inferiore ai venti anni dalla data di costruzione.

Per quanto concerne la richiesta di contributi di cui allo art. 6, primo comma, della legge, la predetta domanda sarà integrata dalla dimostrazione della copertura finanziaria per il completamento dell'opera, ovvero con un estratto della deliberazione dell'organo competente che contenga l'impegno al reperimento dei fondi relativi. Alla istanza dovrà essere allegata, inoltre, copia dell'eventuale progetto dell'opera presentato dall'ente a corredo di domanda rivolta ad ottenere le provvidenze previste dalla legislazione statale operante nel settore, per la parte eccedente la percentuale di contributo regionale.

Art. 5.

Per l'ammissione ai benefici di cui all'ultimo comma dello art. 6 della legge regionale 1° settembre 1967, n. 19, gli enti locali interessati dovranno presentare, unitamente alla domanda, la documentazione relativa agli oneri contratti a seguito della utilizzazione di provvidenze legislative statali in materia di crediti per impianti sportivi.

Dovranno inoltre allegare esplicito impegno dei propri competenti organi amministrativi sulla utilizzazione dei contributi per l'estinzione dei mutui contratti.

Art. 6.

I progetti esecutivi delle opere inserite nei programmi annuali devono essere presentati su richiesta dell'amministrazione regionale a cura dell'ente che ne ha proposto l'istanza.

Il progetto deve essere redatto tenuto conto delle caratteristiche tecnico-sportive richieste per il tipo di impianto che si intende realizzare. A tal fine il progetto medesima deve ottenere il visto di approvazione dell'ingegnere rappresentante provinciale del servizio impianti sportivi del Coni, competente per territorio.

L'Assessorato competente per lo sport esamina il progetto e provvede ad inviarlo munito di una relazione ai competenti organi regionali, per l'approvazione ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di esecuzione di opere pubbliche.

Art. 7.

Concorrono alla determinazione del « costo globale della opera » di cui agli articoli 6 e 7 della legge regionale 1° settembre 1967, n. 19, l'importo dei lavori di cui al progetto esecutivo, le spese di progettazione, di direzione, sorveglian contabilizzazione e collaudo, ed il costo dell'area, ove questa non sia già di proprietà dell'ente alla data di entrata in vigore della legge regionale 1° settembre 1967, n. 19.

Art. 8.

Ad approvazione avventua dei progetti, l'assessore competente per lo sport, con proprio decreto, determina l'ammontare del contributo sulla base del costo globale dell'opera calcolato con i criteri di cui al precedente art. 7 del presente regolamento, impegnando la relativa somma e fissando i termini di inizio ed ultimazione dei lavori.

Detti termini potranno essere prorogati con decreto assessoriale solo per casi di accertata forza maggiore.

Trascorsi i termini fissati, senza che l'ente abbia provveduto all'inizio dei lavori, l'assessore competente provvede con decreto al disimpegno della somma che sarà utilizzata per altri interventi nel settore.

I decreti di cui ai precedenti paragrafi debbono essere notificati ai beneficiari.

Art. 9.

Per gli interventi di cui all'art. 6 della legge regionale 1° settembre 1967, n. 19, l'inizio dei lavori dovrà essere documentato mediante la presentazione del verbale di consegna dei lavori stessi all'impresa o, nel caso di lavori in amministrazione diretta, della dichiarazione del sindaco. In questo caso, i relativi progetti dovranno essere redatti nelle forme e nei modi previsti per tale procedura.

Prima di procedere alla erogazione del 70 per cento del contributo, prevista dall'art. 8 della legge, l'assessore competente per lo sport accerta l'effettivo inizio dei lavori.

Gli enti locali interessati dovranno inoltre documentare, al fine di consentire l'effettiva erogagione del contributo, il reperimento delle altre fonti di finanziamento dell'opera nel caso in cui tale documentazione non fosse stata precedentemento prodotta.

Art. 10.

La liquidazione del contributo, per gli interventi previsti dall'art. 7 della legge regionale 1° settembre 1967, n. 19, viene effettuata con le modalità previste dall'art. 10 della legge regionale 13 giugno 1958, n. 4 e degli articoli 7 e 8 della legge regionale 27 novembre 1964, n. 19, in quanto applicabili.

Art. 11.

Il collaudo delle opere di cui agli articoli 6 e 7 della legge regionale 1° settembre 1967, n. 19, sarà affidato dai competenti organi tecnici della amministrazione regionale, fermo restando che le spese di collaudo concorrano in ogni caso alla formazione del costo globale dell'opera, come già specificato all'art. 7 del presente regolamento.

Art. 12.

Per gli interventi di cui all'art. 10 della legge regionale 1° settembre 1967, n. 19, il decreto, con cui l'assessore determina l'ammontare del contributo sulla base della domanda inoltrata dagli interessati e del preventivo di spesa, impegna la relativa somma e fissa il termine entro il quale dovranno essere installate o acquistate le attrezzature ginnico-sportive.

Detto termine potrà essere prorogato, con decreto assessoriale, solo per casi di accertata forza maggiore.

Trascorso inutilmente il termine fissato, l'assessore provvede con proprio decreto al disimpegno della somma che sarà utilizzata per altri interventi nel settore.

I decreti di cui ai precedenti paragrafi debbono essere notificati ai beneficiari.

Art. 13.

Al fine di consentire la liquidazione dei contributi di cui all'art. 10 della legge regionale 1° settembre 1967, n. 19, i beneficiari dovranno produrre le fatture relative alle attrezzature acquistate. L'assessore competente allo sport si riserva in ogni caso la facoltà di accertare l'avvenuta installazione delle attrezzature medesime, mediante opportuni sopraluoghi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, pubblicato nel « Bollettino Ufficiale » della Regione ed entra in vigore il giorno della pubblicazione.

Cagliari, addì 26 luglio 1968

Il Presidente: Del Rio

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione per la Regione sarda, addì 3 *agosto* 1968 - *Registro Presid. Giunta n.* 1, *foglio n.* 11. — Russo

(8196)

ANTONIO SESSA, *direttore* Achille De Rogatis, *redattore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.